



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 13.2019

Seregno, 15 aprile 2019

ROTTAMAZIONE TER

Il 30 aprile 2019 scade il termine per la definizione agevolata (cosiddetta rottamazione ter) dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2017.

OGGETTO DI ROTTAMAZIONE

Possono essere tutti i ruoli tributari e previdenziali, con alcune eccezioni espressamente indicate dalla norma.

La definizione agevolata non è possibile per:

Debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

La definizione agevolata può riguardare le cartelle di pagamento relative ai tributi locali (IMU, TASI, TARI) e alle multe stradali soltanto nel caso in cui l'ente territoriale abbia affidato la riscossione ad Equitalia (oggi, Agenzia delle entrate-Riscossione), non a concessionari privati.

TERMINE PRESENTAZIONE MODELLO

Per beneficiare della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, il debitore deve presentare a quest'ultimo, **entro il 30 aprile 2019**

Tre le **MODALITÀ A DISPOSIZIONE PER PRESENTARE LA DOMANDA** di adesione alla "rottamazione-ter":

- via web, compilando l'apposito modulo online (c.d. form) disponibile all'indirizzo <https://servizi.agenziaentrateriscossione.gov.it/DefinizioneAgevolata/defAge3.do> o accedendo alla propria area riservata;
- tramite posta elettronica certificata, inviando il modello DA-2018 all'indirizzo PEC della Direzione regionale di riferimento dell'AdeR (indirizzo PEC per la Lombardia: definizione2018.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it);
- consegna del modello DA-2018 presso un qualsiasi sportello di AdeR.

GLI IMPORTI DOVUTI

Per accedere ai benefici della rottamazione, bisogna pagare:

- Il tributo/contributo principale;
- gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (ad esempio, relativamente alle dichiarazioni dei redditi, quelli che decorrono dalla scadenza del termine per la presentazione del modello fino alla data di consegna del ruolo all'agente della riscossione);
- l'aggio;
- le spese di notifica delle cartelle e degli altri atti;



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- le spese per le eventuali azioni cautelari/esecutive (ipoteche, fermi, pignoramenti, ecc.), derivanti dal mancato o ritardato pagamento degli importi indicati nella cartella/avviso.

Invece, non vanno corrisposti:

- le sanzioni;
- gli interessi di mora, cioè quelli che, decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella/avviso, maturano giornalmente sulle somme richieste a partire dalla data di notifica e fino alla data del pagamento (dal 15 maggio 2018, sono fissati al 3,01% annuo).
- le sanzioni e le somme aggiuntive dovute agli enti previdenziali.

EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ADESIONE

La domanda di accesso alla “rottamazione-ter” comporta una serie di effetti, tra cui:

- sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme indicate nella dichiarazione di adesione alla definizione;
- fino alla scadenza della prima o unica rata di quanto dovuto per la definizione, sospende gli obblighi di pagamento per precedenti dilazioni in essere;
- inibisce l’avvio di nuove azioni cautelari (fermo amministrativo, iscrizione di ipoteca);
- vieta l’avvio di nuove procedure esecutive;
- consente il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

RAPPORTI TRA ROTTAMAZIONE-TER E PRECEDENTI DEFINIZIONI AGEVOLATE

Possono infatti essere definiti con la nuova procedura anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di una dichiarazione di adesione alla prima o alla seconda rottamazione, non perfezionata a causa del mancato integrale e tempestivo versamento delle somme dovute. In particolare:

Relativamente alla “prima rottamazione” (per i carichi 2000-2016, articolo 6 del decreto legge n. 193/2016): chi vi aveva aderito, ma ne è decaduto, può accedere alla rottamazione-ter senza alcuna condizione, beneficiando del pagamento dilazionato in cinque anni. A tal fine, è necessario presentare la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019, per tutti o solo alcuni dei debiti compresi nella “prima rottamazione”;

chi vi aveva aderito alla prima rottamazione rimanendone poi escluso perché non in regola con il versamento delle rate scadute entro il 2016 e che, successivamente, da “ripescato”, ha presentato dichiarazione di adesione alla “rottamazione-bis”, ma non ha provveduto a versare entro luglio 2018 l’intero importo delle rate scadute a fine 2016, è ammesso automaticamente alla rottamazione-ter. Sarà l’agente della riscossione a fare i conti e a comunicare, entro il 30 giugno 2019, gli importi dovuti, con le relative scadenze.

Per chi ha aderito alla “rottamazione-bis” (per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, articolo 1 del decreto legge n. 148/2017), bisogna distinguere tra chi, **entro il 7 dicembre 2018, ha provveduto a pagare le prime tre rate della precedente definizione** (quelle scadute a luglio, settembre e ottobre 2018): Per questi è previsto il passaggio automatico a una più favorevole rateizzazione.

L’importo delle due rimanenti rate della “rottamazione-bis” originariamente scadenti (a novembre 2018 e febbraio 2019), sarà dilazionato in 10 rate di pari importo (cinque anni), con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019 (da completare, quindi, entro il 2023), fermo restando che, volendo, si potrà pagare in unica soluzione entro il prossimo 31 luglio.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

entro il 7 dicembre 2018, non ha provveduto a pagare le prime tre rate della precedente definizione il DL n. 135/2018 (“decreto semplificazioni”) ha riaperto le porte della “rottamazione-ter”. A tale scopo, però, entro il prossimo 30 aprile gli interessati dovranno presentare la dichiarazione di adesione tramite il modello DA-2018.

L’unico penalizzazione per l’inadempienza di dicembre consiste in una riduzione temporale della rateazione, accorciata di due anni rispetto alla disciplina di base. Dopo le prime due, in scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019, si proseguirà con quattro annuali (28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre) per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino

Riferimenti normativi:

D.L. n. 119/2018 art. 3